

ENERGIA: Impianto fotovoltaico – Provvedimento di decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti - DM 6 agosto 2010 - Richiesta di restituzione degli incentivi - Per discrepanza tra il contenuto delle certificazioni dei moduli e quanto rilevato in sede di verifica - Legittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 7 settembre 2022, n. 11647

“[...] i tre motivi ostativi posti alla base del provvedimento di decadenza (afferenti, in particolare, alla modificazione del numero dei bus-bar delle celle; alla differenza di produttore e modello della junction-box e al rinvenimento di un modulo privo di targa) devono ritenersi sufficienti ad integrare la violazione rilevante contestata nella specie dal GSE, atteso che, impedendo di fatto l'accertamento della conformità dei moduli alla normativa tecnica espressamente richiesta dal DM 2010 ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, hanno comportato che il GSE non potesse ritenere sussistenti “i requisiti per la qualificazione dell'impianto, l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi” [...].

[...] È noto che per l'accesso agli incentivi, i vari Conti Energia impongono, quali requisiti indispensabili, il possesso da parte dei componenti dell'impianto di determinate caratteristiche tecniche attestate da Enti certificatori abilitati.

In particolare, l'allegato 1 al DM 6 agosto 2010 richiede l'osservanza delle condizioni prescritte nelle norme CEI EN 50380 e CEI EN 61215, sulla cui perfetta conformità deve appunto vigilare il GSE in sede di verifica.

Nel caso in esame, il GSE ha rilevato delle difformità in sede di sopralluogo, che hanno escluso ex se la sussistenza delle condizioni tecniche richieste, giustificando la misura della disposta decadenza integrale dal beneficio [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col presente ricorso, la società Ens Solar Four a r.l. in Liquidazione ha chiesto l'annullamento, previa concessione di misure cautelari anche ex art. 56 c.p.a., del provvedimento di decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al DM 6 agosto 2010 (cd. Terzo Conto Energia) in relazione all'impianto fotovoltaico "Pastore", di titolarità della stessa, impugnando altresì la conseguente richiesta di restituzione degli incentivi percepiti per un importo di 1.075.515,14 euro.

2. Premette in fatto che, dopo la decisione di sospendere l'efficacia delle convenzioni in essere con la società, adottata dal GSE a seguito di un'indagine penale coinvolgente più società e alcuni loro esponenti per l'ottenimento indebito di contributi pubblici (decisione impugnata con un distinto ricorso innanzi questo TAR con giudizio pendente all'epoca dei presenti fatti), il GSE avviava un procedimento di verifica sull'impianto in questione ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 28/2011, effettuando un sopralluogo presso il sito con invito alla società a produrre chiarimenti.

La ricorrente forniva in riscontro le precisazioni richieste. Tuttavia il GSE adottava il provvedimento conclusivo di decadenza dagli incentivi, avendo riscontrato la violazione rilevante di cui all'allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, lettera a) (*recte*, j), "insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi".

3. Con un unico articolato motivo di ricorso, per «violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del lgs. n. 28/2011 e del DM 14 gennaio 2014 e del DM 6 agosto 2010. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione», parte ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal GSE, non vi sarebbe alcuna discrepanza tra il contenuto delle certificazioni dei moduli - che nulla avrebbero specificato sul numero di bus-bar impiegati nelle celle (due o tre) - e quanto rilevato in sede di verifica; inoltre, le junction box - che il GSE avrebbe riscontrato di una marca diversa rispetto a quella prevista nella certificazione originale - risponderebbero in ogni caso ai requisiti previsti dagli standard CEI EN 61215 e 61730; infine, il rinvenimento di un modulo privo di targa sarebbe un'irregolarità marginale, da non poter determinare la decadenza.

Ad avviso della parte, le presunte difformità riscontrate avrebbero dovuto portare il GSE a verificarne in concreto l'effettiva rilevanza ai fini dell'accesso agli incentivi. La sanzione della decadenza sarebbe, sotto altro profilo, irragionevole e sproporzionata e, in via subordinata, avrebbe dovuto essere applicata in via "parziale", parametrandola alle incongruenze rilevate in sede di verifica.

4. Con decreto cautelare n. 4478/2016, è stata accolta la domanda cautelare monocratica limitatamente alla intimata restituzione degli incentivi.

5. Si è costituita in giudizio la Cassa conguaglio per il settore elettrico, deducendo con memoria il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Si è parimenti costituito il GSE, argomentando con successiva memoria per l'infondatezza del ricorso e il rigetto dell'invocata misura cautelare.
7. All'esito della camera di consiglio del 30 agosto 2016, è stata respinta la richiesta di sospensiva ritenendo in particolare che «le tre ragioni sostanziali addotte dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di decadenza (la modificazione del numero dei *bus-bar* delle celle; la differenza di produttore e modello della *junction-box*; il rinvenimento di un modulo privo di targa) ben appaiono al Collegio tali da determinare il concetto di “violazione rilevante”, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, stante anche il chiaro riferimento della motivazione del provvedimento alla casistica di cui alla lett. “j”(e non “a” – quest'ultimo è evidentemente un refuso)dell'Allegato n. 1 al d.m. 31 gennaio 2014; che, inoltre, quantomeno la terza di tali ragioni sostanziali (ossia, quella inerente la mancanza della targa in un modulo, con conseguente non identificabilità della marca e del modello e relativa impossibilità di accertarne la conformità alla norma CEI.EN.61215) appare condivisibile e non è intaccata dalle generiche asserzioni di parte ricorrente; che, infine, non emergono profili tali da ritenere la sanzione inflitta come irragionevole o sproporzionata, avuto riguardo al quadro normativo vigente e all'interesse pubblico sotteso al riconoscimento degli incentivi *de quibus*» (cfr. ordinanza n. 4921/2016, non appellata).
8. In vista della trattazione del merito, il GSE ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., rappresentando di aver disposto in favore della ricorrente il riconoscimento della tariffa incentivante decurtata del 10%, giusta nota prot. GSE/P20200055079 del 23 dicembre 2020, pure prodotta in atti. Tale circostanza determinerebbe, secondo la difesa resistente, il sopravvenuto difetto di interesse per il presente giudizio, non avendo la società impugnato il nuovo provvedimento di riammissione alla tariffazione decurtata, sostitutivo della precedente decadenza.
9. Con una breve replica, la società ha invece insistito per l'accoglimento del gravame, in ragione dell'interesse attuale e concreto alla decisione ai fini dell'ammissione senza decurtazioni agli incentivi originariamente riconosciuti.
10. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2022, la causa è passata in decisione sulla base degli scritti.
11. Visto l'interesse manifestato dalla ricorrente alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'eccepita improcedibilità del ricorso, essendo lo stesso in ogni caso infondato.
12. Va infatti confermato quanto già sommariamente rilevato in sede cautelare, per cui i tre motivi ostativi posti alla base del provvedimento di decadenza (afferenti, in particolare, alla modificazione del numero dei *bus-bar* delle celle; alla differenza di produttore e modello della *junction-box* e al

rinvenimento di un modulo privo di targa) devono ritenersi sufficienti ad integrare la violazione rilevante contestata nella specie dal GSE, atteso che, impedendo di fatto l'accertamento della conformità dei moduli alla normativa tecnica espressamente richiesta dal DM 2010 ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, hanno comportato che il GSE non potesse ritenere sussistenti "i requisiti per la qualificazione dell'impianto, l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi".

13. Il refuso contenuto nel provvedimento, nella parte in cui la violazione accertata è stata erroneamente indicata con la lettera *a*) dell'Allegato, anziché quella corretta *j*), non è sufficiente a integrare il dedotto vizio di perplessità dell'atto, essendo invece chiaro dal contenuto dispositivo dello stesso che il GSE ha rilevato la fattispecie dell'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici.

14. È noto che per l'accesso agli incentivi, i vari Conti Energia impongono, quali requisiti indispensabili, il possesso da parte dei componenti dell'impianto di determinate caratteristiche tecniche attestate da Enti certificatori abilitati.

In particolare, l'allegato 1 al DM 6 agosto 2010 richiede l'osservanza delle condizioni prescritte nelle norme CEI EN 50380 e CEI EN 61215, sulla cui perfetta conformità deve appunto vigilare il GSE in sede di verifica.

15. Nel caso in esame, il GSE ha rilevato delle difformità in sede di sopralluogo, che hanno escluso ex se la sussistenza delle condizioni tecniche richieste, giustificando la misura della disposta decadenza integrale dal beneficio.

16. In tale prospettiva, non può quindi accogliersi nemmeno la tesi di una decadenza parziale dell'impianto, profilo di doglianza divenuto di fatto improcedibile in ragione del successivo provvedimento di ammissione alla tariffa decurtata.

17. La misura della decadenza parziale non era in ogni caso applicabile *ratione temporis*, essendo stata introdotta dal legislatore solo dopo l'adozione del provvedimento qui impugnato.

18. Va infine estromessa dal giudizio la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in ragione dell'evidente difetto di legittimazione passiva, non venendo impugnati o in rilievo atti riconducibili a detto ente.

19. Conclusivamente, il ricorso va respinto.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto anche conto della serialità dei ricorsi presentati dalla società per altri impianti e introitati per la decisione nella medesima udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE che liquida in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e oneri di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO